

Circolare n. 15
del 27/04/2015 SC-fa

Ambiente.

Criteri semplificati per
la messa in sicurezza
e bonifica dei punti
vendita carburanti.

D.M. 12 febbraio 2014,
n. 31.

Il **7 aprile** ultimo scorso è entrato in vigore il **D.M. 12 febbraio 2014, n. 31**, contenente i **criteri semplificati** per la caratterizzazione, la messa in sicurezza e la bonifica dei suoli e delle acque sotterranee per le aree di sedime o di pertinenza dei **Punti vendita carburanti**.

Per le finalità del Decreto, si intende (art. 2, D.M. 31/2014):
per “**rete di distribuzione carburanti**”: l’insieme degli impianti di distribuzione carburanti per uso autotrazione in commercio;
per “**punto vendita carburanti**”: la porzione di territorio di limitata estensione, non superiore a 5000 m², interessata dal sedime o dalle pertinenze di un impianto di distribuzione carburanti, intesa nelle diverse matrici ambientali (suolo, sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti, anche destinate alla commercializzazione di altri prodotti e agli interventi di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione dei veicoli a motore, assentiti nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Nello specifico, ricordiamo che i concetti relativi a messa in sicurezza e bonifica sono indicati all’**art. 240 del D.Lgs. 152/2006**. In particolare:

- **misure di prevenzione**: sono le iniziative per contrastare un evento, un atto o un’omissione che ha creato una minaccia imminente per la salute o per l’ambiente, intesa come rischio sufficientemente probabile che si verifichi un danno sotto il profilo sanitario o ambientale in un futuro prossimo, al fine di impedire o minimizzare il realizzarsi di tale minaccia;
- **messa in sicurezza d'emergenza**: si riferisce a ogni intervento immediato o a breve termine, da mettere in opera nelle condizioni di emergenza in caso di eventi di contaminazione repentini di qualsiasi natura, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito e a rimuoverle, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente;
- **bonifica**: è l’insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti, o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR).

I criteri semplificati per la caratterizzazione, l’analisi di rischio, la messa in sicurezza e la bonifica sono descritti all’art. 3 del Decreto in commento.

Infine, l’art. 5 prevede che lo speciale regime semplificato si applichi

anche:

- a) alle istruttorie avviate ma non concluse alla data di entrata in vigore del Decreto medesimo;
- b) alla dismissione di Punti vendita di carburanti;
- c) ai Punti vendita carburanti con area di sedime inferiore ai 1.000 metri quadrati.

Di seguito, il link per la consultazione del D.M. 12 febbraio 2014, n. 31:

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/03/23/15G00043/sg>